

STATUTO

"Associazione JUMP - Gioventù in riSalto"

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 del codice civile, un'associazione denominata "Associazione JUMP - Gioventù in riSalto" per diffondere e promuovere i valori fondanti dell'Unione Europea e realizzare una fondamentale cultura europea. Si vuole contribuire alla costruzione di una più chiara consapevolezza della cittadinanza europea, supportando l'interazione tra i giovani (e non solo) del territorio ed il sistema europa. Nel presente Statuto l' associazione suddetta verrà, per brevità, indicata con il nome "Associazione " o "Ente" .

L'Associazione potrà utilizzare nel rapporto con i terzi la denominazione abbreviata "JUMP" o la sigla "A.J."

Articolo 2 - Sede e durata

L'Associazione nasce in Calabria ed ha sede in Davoli (CZ) alla via Pitagora, 9; è apartitica e non ha fini di lucro.

L'Assemblea dei Soci può istituire sedi secondarie, filiali e succursali.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 3 - Oggetto sociale/Scopo

L'Associazione ha come oggetto sociale/scopo:

- la diffusione della conoscenza dei meccanismi di funzionamento e di finanziamento dell'Unione Europea, le istituzioni, le politiche e le attività da questa poste in essere, i programmi comunitari e le sovvenzioni concesse agli Stati membri;

- la promozione di una cultura europea comune: la conoscenza, la diffusione e la promozione dei valori fondanti l'Unione Europea e degli obiettivi di partecipazione, di crescita, di interconnessione e di cooperazione;
- lo stimolo al dibattito sulle questioni europee: il confronto sulle tematiche di interesse per i giovani e sulle opportunità che l'Europa riserva loro per favorirne l'accesso alle opportunità di mobilità (studio, lavoro, formazione, volontariato, conoscenze, esperienze) offerte loro dai programmi comunitari per i ragazzi;
- il supporto alla partecipazione di cittadini, imprese ed enti locali alle iniziative e ai programmi promossi dalla Unione Europea in materia di cultura, sviluppo sostenibile, impresa e innovazione tecnologica, salute, integrazione e scambio interculturale, società dell'Informazione;
- l'approfondimento e la conoscenza delle diverse culture nazionali e mondiali attraverso tutte le possibili forme espressive (arti, artigianato, tradizioni, usi, costumi, relazioni interpersonali ecc.);
- la promozione di un'esperienza culturale comune in una vera e propria dimensione europea e globale, la promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale, la diffusione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'Unione europea con ogni mezzo di comunicazione;
- la diffusione della conoscenza e delle capacità individuali come fattore di crescita territoriale in un' Europa unita per rendere più europea la comunità territoriale, accompagnando i giovani nel "salto" di qualità verso la cittadinanza europea.

Per la realizzazione dello scopo associativo, l'Associazione a titolo semplificativo e non esaustivo potrà:

- realizzare attività di conoscenza, di promozione, di organizzazione, di sviluppo e di consolidamento delle relazioni culturali tra gli Stati membri e tra essi e i Paesi terzi;
- organizzare e gestire mostre, fiere, convegni, tavole rotonde ed iniziative similari, finalizzate alla realizzazione dell'oggetto associativo;
- organizzare e gestire corsi di formazione, qualificazione, aggiornamento in ogni materia attinente l'oggetto sociale ivi compresi quelli aventi ad oggetto le tecniche di partecipazione alle sovvenzioni e bandi europei e la redazione dei relativi progetti;
- offrire servizi di informazione, formazione, orientamento e consulenza orientativa, analisi, monitoraggi e servizi di allerta su politiche, programmi e bandi europei, nazionali e regionali funzionali al perseguimento dei propri fini statutari;
- esercitare, nei limiti consentiti dalla Legge, attività tipografica ed editoriale in genere, a favore dei propri Soci e anche a scopo divulgativo e di proselitismo;
- esercitare attività di sensibilizzazione sui temi dell'Unione Europea quali, ad esempio, la competitività, l'occupazione, l'istruzione, la cultura, la ricerca, l'ambiente;
- promuovere e condurre attività di studio, indagine, ricerca legislativa, giurisprudenziale e regolamentare sui provvedimenti emanati in sede Europea e nazionale, sui programmi e sugli obiettivi dell'Unione europea;

- sviluppare e concretizzare idee progettuali innovative e sostenibili e chiamare a raccolta giovani competenti; ideare progetti locali, nazionali, europei ed internazionali aventi ad oggetto la cooperazione europea, lo scambio di esperienze e conoscenze, la partecipazione attiva, la cooperazione tra cittadini, società, enti pubblici e privati anche appartenenti a Stati diversi;
- partecipare a bandi locali, nazionali, internazionali ed europei nelle materie di interesse dell'Associazione anche organizzando e diffondendo partenariati tra soggetti appartenenti agli Stati membri;
- attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Nell'ambito di tale contesto l'Associazione può altresì esperire - anche concedendo la propria collaborazione tecnico scientifica ad altri Enti ed organismi pubblici e privati, ad Organizzazioni Sindacali e ad Imprese Italiane e Straniere - ogni attività utile a sviluppare iniziative aventi ad oggetto la conoscenza dell'Unione Europea e delle sue attività; l'Associazione può quindi anche provvedere a procurare loro i servizi necessari come supporto operativo, amministrativo e gestionale, nonché a realizzare iniziative di informazione, di formazione, di assistenza, di organizzazione di mostre, convegni e congressi, funzionale allo svolgimento dei propri compiti statutari.

L'Associazione, in ottemperanza alle norme vigenti, potrà svolgere altre attività anche commerciali e altre operazioni economiche di carattere strumentale al raggiungimento dell'oggetto sopra determinato e potrà anche assumere partecipazioni in altri Enti, Associazioni, Consorzi e

Società che svolgono la propria attività in settori attinenti e/o complementari a quelli dell'Associazione.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione cura l'istituzione degli Uffici e dei servizi necessari, sulla base delle decisioni dei propri Organi.

Nell'espletamento delle attività l'Associazione ricercherà ogni utile collaborazione con l'Unione Europea, con gli Organismi nazionali ed internazionali, con i cittadini, le Associazioni, gli Enti e le Società italiane ed estere.

Articolo 4 - Soci

I Soci si distinguono in Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Sostenitori.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione; sono Soci Ordinari le persone fisiche e giuridiche che aderiscono successivamente e chiedono la relativa ammissione presentando idonea richiesta; sono Soci Sostenitori coloro che condividono le finalità dell'Associazione ed intendono sostenerne, anche economicamente, le attività.

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci sia le persone fisiche che le persone giuridiche che partecipano alle attività sociali purchè ne facciano richiesta e siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo predisposto

dall'Associazione, e deve contenere una dichiarazione di piena conoscenza ed esplicita accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

I Soci Fondatori e Ordinari sono tenuti al versamento della quota del fondo comune ed al pagamento della quota associativa, così come determinate dal Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento delle quote nei termini previsti è motivo d'esclusione dalla qualità di Socio.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata né rimborsata in caso di recesso dell'associato.

Articolo 5 - Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento

della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- A. dimissione volontaria;
- B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- 1) l'assemblea generale dei soci;
- 2) il presidente;
- 3) il consiglio direttivo.

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. I mezzi utilizzati per la convocazione dei soci sono: lettera raccomandata AR, comunicazione via fax con conferma di ricevuta, e-mail con conferma di ricevuta, presa visione con sottoscrizione di avviso di convocazione pubblicato presso la sede dell'associazione ed ogni altra forma prevista dal codice civile.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'Ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'Ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette

componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo i Soci Fondatori. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti dell'associazione stessa. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà

delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;

- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- g) eleggere, fra i propri componenti, il Presidente;
- h) deliberare circa l'ammissione dei nuovi Soci;
- i) stabilire l'ammontare delle quote associative e l'eventuale ammontare dei contributi straordinari;
- l) conferire incarichi e collaborazioni;
- m) assumere e licenziare il personale dipendente, stabilendone compiti, mansioni, inquadramento e determinandone la retribuzione;
- n) determina l'ammontare della quota del fondo comune;
- o) provvedere al coordinamento delle attività, all'organizzazione ed all'amministrazione degli uffici e dei servizi dell'Ente ed alla vigilanza del loro andamento;
- p) eventuali altri compiti e funzioni di pertinenza del consiglio direttivo.

Articolo 17 - Regolamento d'attuazione

Il Consiglio Direttivo, qualora se ne dovesse mostrare la necessità, provvederà alla redazione di un Regolamento del presente Statuto, che dovrà essere approvato dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.

La stessa maggioranza delibererà circa modificazioni e/o integrazioni a detto Regolamento.

Articolo 18 - Il presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti.

Il Presidente dura in carica cinque anni e non vi è limite alla sua rieleggibilità.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente ad ogni effetto di Legge e statutario, ne ha la firma che può delegare.

In particolare il Presidente:

convoca e presiede le Assemblee ed il Consiglio Direttivo, ne stabilisce l'Ordine del Giorno e ne regola lo svolgimento;

provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

ha facoltà di agire e resistere in giudizio a nome dell'Ente, anche nominando avvocati e procuratori alle liti;

può agire in via d'urgenza salvo ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni, ovvero per qualsiasi altro motivo che faccia cessare il Presidente dalla carica ma non da quella di Consigliere, il vice-presidente o il più anziano dei Consiglieri fra quelli eletti convoca senza indugio, comunque non oltre 10 giorni, il Consiglio Direttivo per procedere alla elezione del nuovo Presidente.

In caso di decesso o impedimento permanente, il vice-presidente o lo

stesso Consigliere del precedente comma, convoca senza indugio, comunque non oltre 10 giorni, il Consiglio Direttivo per procedere, ai sensi del precedente articolo 14, alla nomina del nuovo Consigliere ed alla immediata nomina del nuovo Presidente.

Articolo 19 - Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 - Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo - 21 Il rendiconto

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo ove redatto che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine

del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 22 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01/01 e terminano il 31/12 di ciascun anno.

Articolo 23 - Mezzi finanziari e Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti pubblici e privati ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione anche commerciali se poste in essere.

L'Ente, per il perseguimento delle proprie attività, si avvale anche di un Fondo Comune,

inizialmente alimentato dai versamenti dei Soci Fondatori e successivamente incrementato, con le quote associative determinate dal Consiglio Direttivo in relazione alle sottoscrizioni dei Soci Ordinari, e dalle altre entrate di cui beneficerà l'associazione.

L'attività finanziaria dell'Associazione verrà gestita per il tramite di un conto corrente bancario/postale e dal servizio di cassa/economato, quest'ultimo in carica al tesoriere.

Per l'intera durata dell'Associazione non potrà essere richiesta la divisione del Fondo, né da alcun Socio può essere pretesa, in caso di recesso, la restituzione del contributo apportato. Inoltre, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, sotto qualsiasi forma, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita

dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge.

Articolo 24 - Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 25 - Clausola compromissoria

I Soci con l'accettazione del presente Statuto, rinunciano espressamente ad adire l'Autorità Giudiziaria nel caso di controversie fra loro o con l'Ente ovvero per impugnare i deliberanti degli Organi dell'Ente.

La risoluzione delle controversie del precedente comma è affidata al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale, che giudicherà irritualmente ed avrà efficacia transattiva tra le parti.

Il Collegio è formato da tre membri, di cui due nominati uno per uno dalle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, di comune accordo tra i due. In caso di disaccordo il terzo membro verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Catanzaro.

Articolo 26 - Modifiche statutarie e Scioglimento

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Ente e sono adottate con la maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con

l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione e comunque la destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Nella stessa riunione, l'Assemblea nominerà uno o più Liquidatori che provvederanno alla devoluzione del patrimonio dell'Ente ad altra Associazione con analoga finalità in conformità alle vigenti Leggi.

Articolo 27 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile e alla vigente normativa in merito alle Associazioni non riconosciute.